

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Convenzione con il Comitato Regionale delle Marche del C.O.N.I. per l'esecuzione di prestazioni di laboratorio analisi finalizzate alla sperimentazione del "Passaporto ematochimico dello sportivo" - Approvazione.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare lo schema di convenzione con il Comitato Regionale delle Marche del C.O.N.I. per l'esecuzione di prestazioni di laboratorio analisi finalizzate alla sperimentazione del "passaporto ematochimico dello sportivo", che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
2. di dare atto che:
 - ✓ la convenzione ha validità fino al 30 giugno 2015, fatta salva la fatturazione delle prestazioni fornite dal 01 ottobre 2014 alla data di stipula della convenzione medesima;
 - ✓ le prestazioni dedotte nella convenzione saranno rese dal personale dei Laboratori Analisi di Area Vasta esclusivamente in orario di servizio;

- ✓ dalla stipula della convenzione oggetto della presente Determina non devono derivare nuovi o maggiori oneri economici per l'ASUR;
 - ✓ le prestazioni di laboratorio analisi dedotte in convenzione devono intendersi una tantum per ciascun atleta ed ogni eventuale ulteriore prestazione al di fuori del pacchetto di determinazioni analitiche stabilito all'art. 2 dell'allegata convenzione dovrà essere assoggettata alle condizioni applicate all'utenza.
3. di trasmettere il presente atto:
 - ✓ al Servizio Sanità della Regione Marche;
 - ✓ alle Direzioni di Area Vasta per gli adempimenti operativi conseguenti;
 4. di trasmettere altresì il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
 5. di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i.)..

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Giulietta Capocasa




IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Alessandro Marini



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Genga



La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Struttura Tecnica di Supporto alla Direzione Sanitaria)

La legge Regionale n. 5/2012 disciplina alcuni temi legati alla salute degli atleti anche attraverso il potenziamento della certificazione sanitaria per l'attività sportiva e l'introduzione del passaporto ematochimico, che ha l'obiettivo di monitorare in maniera sistematica e continuativa mediante screening preventivi i valori ematici degli atleti minorenni delle Marche con età compresa fra i 14 ed i 18 anni.

Al fine di dare attuazione ai principi ed al disposto di cui alla citata legge regionale, la Regione Marche ha dato vita ad una serie di incontri e di iniziative, le quali hanno coinvolto, oltre agli Assessorati regionali allo Sport e alla Salute, anche il CONI, l'Agenzia Regionale Sanitaria, le strutture del Servizio Sanitario Regionale come l'Azienda Ospedali Riuniti "Umberto I -G.M. Lancisi -G.Salesi" e il settore Medicina dello Sport dell'ASUR - Area Vasta n. 2 ed il Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale.

A seguito di detti incontri è stato stabilito che il libretto ematochimico sarà introdotto mediante una prima fase di carattere sperimentale; sarà rivolto ad atleti di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni e, almeno nella prima fase, non avrà carattere di obbligatorietà.

Successivamente sono state assunte decisioni in ordine al "profilo tipo dello screening", ai costi dello stesso, all'individuazione delle strutture dove eseguire i prelievi e dei laboratori presso cui devono essere eseguiti gli esami.

Per la realizzazione in via sperimentale del "passaporto ematochimico", in attuazione della Misura 10 del programma annuale degli interventi di promozione sportiva di cui alla DGR n. 601 del 22 aprile 2013, la Regione ha stipulato una convenzione con il Comitato Regionale delle Marche del CONI, stanziando la somma di € 40.000,00, secondo lo schema adottato con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione "Cooperazione Territoriale Europea, Marchigiani nel Mondo, Politiche giovanili e Sport" n. 250 /IPC del 23/12/2013.

In attuazione di detta convenzione il Comitato Regionale delle Marche del CONI, ha chiesto ad ASUR di stipulare una convenzione "per rendere possibile quanto previsto dalla Regione".

Rispetto alle condizioni della convenzione va precisato quanto in appresso:


- ✓ la convenzione ha validità fino la 30 giugno 2015, fatta salva la fatturazione delle prestazioni che siano state fornite dal 01 ottobre 2014 alla data di stipula della Convenzione;

- ✓ le prestazioni dedotte in convenzione saranno eseguite dal personale sanitario dei Laboratori Analisi esclusivamente in orario di servizio;
- ✓ dalla stipula della convenzione oggetto della presente Determina non devono derivare nuovi o maggiori oneri economici per l'ASUR;

Per quanto sopra esposto, si sottopone al Direttore Generale, il seguente schema di Determina;

1. di approvare lo schema di convenzione con il Comitato Regionale delle Marche del C.O.N.I. per l'esecuzione di prestazioni di laboratorio analisi finalizzate alla sperimentazione del "passaporto ematochimico dello sportivo", che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
2. di dare atto che:
 - ✓ la convenzione ha validità fino al 30 giugno 2015, fatta salva la fatturazione delle prestazioni fornite dal 01 ottobre 2014 alla data di stipula della convenzione medesima;
 - ✓ le prestazioni dedotte nella convenzione saranno rese dal personale dei Laboratori Analisi di Area Vasta esclusivamente in orario di servizio;
 - ✓ dalla stipula della convenzione oggetto della presente Determina non devono derivare nuovi o maggiori oneri economici per l'ASUR;
 - ✓ le prestazioni di laboratorio analisi dedotte in convenzione devono intendersi una tantum per ciascun atleta ed ogni eventuale ulteriore prestazione al di fuori del pacchetto di determinazioni analitiche stabilito all'art. 2 dell'allegata convenzione dovrà essere assoggettata alle condizioni applicate all'utenza.
3. di trasmettere il presente atto:
 - ✓ al Servizio Sanità della Regione Marche;
 - ✓ alle Direzioni di Area Vasta per gli adempimenti operativi conseguenti;
4. di trasmettere altresì il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
5. di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i.)..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Mauro Verna



- ALLEGATI -

Allegato 1

CONVENZIONE
PER L' ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI FINALIZZATE ALLA
SPERIMENTAZIONE DEL
" PASSAPORTO EMATOCHIMICO DELLO SPORTIVO "

TRA

Tra ASUR con sede legale ad Ancona in Via Caduti del Lavoro n. 40, in Ancona, codice fiscale e partita iva n° 02175860424, rappresentata dal Dr. Gianni Genga, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell' Azienda medesima,

ED

Il CONI Comitato Regionale Marche, con sede legale ad Ancona, codice fiscale n°01405170588 e partita iva n° 00993181007- nella persona del Presidente pro tempore FABIO STURANI

PREMESSO CHE

- con l.r. 5 del 2/4/2012 art. n. 28 è stato istituito il " passaporto ematochimico" dello sportivo con l' obiettivo di monitorare in maniera sistematica e continuativa i valori ematici per gli atleti minorenni attraverso screening preventivi.
- con regolamento è stata indicata la necessità di procedere ad una sperimentazione relativa alle modalità attuative del passaporto;
- con DGR 601/2013 la Regione Marche ha approvato il programma annuale degli interventi di promozione sportiva
- con D.D. 250/IPC del 23.12.13 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Marche e CONI Comitato Regionale Marche con la quale al CONI è affidata la sperimentazione del passaporto

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Art. 1 - Premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto e luogo di esecuzione

Il CONI affida all'ASUR Marche l'incarico di espletare prestazioni di laboratorio analisi finalizzate alla sperimentazione del passaporto ematochimico dello sportivo. Le prestazioni di laboratorio analisi prescritte dal Medico sociale delle società sportive aderenti, consistenti nelle seguenti determinazioni analitiche: *emocromo, ves, glicemia, urea, creatinemia, ac. Urico, bilirubinemia totale, colesterolo, sodio, potassio, calcio, transaminasi, fosfatasi alcalina, GGT, PT, APIT, esame urine* sono erogate dal personale dei Laboratori Analisi di Area Vasta, previ accordi organizzativi con le Direzioni di Area Vasta o con i delegati delle medesime, presso le Strutture Sanitarie pubbliche di cui all'elenco che allegato alla presente convenzione nel costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).

L'Area Vasta invierà il referto tramite posta al domicilio dell'atleta.

Le prestazioni di laboratorio analisi come sopra descritte devono intendersi una tantum per ciascun atleta. Ogni eventuale ulteriore prestazione al di fuori del pacchetto di determinazioni analitiche su descritto sarà assoggettata alle condizioni applicate all'utenza.

Art. 3 – Condizioni economiche

Per le attività oggetto della presente convenzione, il CONI si impegna a corrispondere all'Azienda l'importo di euro 30,00 (trenta/00) comprensivo dei costi delle prestazioni di Laboratorio Analisi previste dall'art. 2) che precede e di seguito riepilogate: "*emocromo, ves, glicemia, urea, creatinemia, ac. Urico, bilirubinemia totale, colesterolo, sodio, potassio, calcio, transaminasi, fosfatasi alcalina, GGT, PT, APIT, esame urine*" e delle spese di spedizione.

Art. 4 – Modalità di fatturazione

L'Azienda provvederà con cadenza trimestrale, ad emettere nei confronti del Committente regolare fattura, da inoltrare al seguente indirizzo: CONI Comitato Regionale Marche Strada Prov.le Cameranense c/o Palarossini – 60129 Varano di Ancona - P.IVA 00993181007

Il CONI si obbliga ad effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto all' Azienda entro 60 (sessanta) giorni dalla emissione della relativa fattura.

Art. 5 – Assicurazioni

L'ASUR dà atto che il personale sanitario che eroga le prestazioni dedotte in convenzione è garantito per la Responsabilità Civile Verso Terzi ai sensi dei relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro tempo per tempo vigenti;

Art. 6 – Durata

La presente Convenzione ha validità fino al 30 giugno 2015, fatta salva la fatturazione delle prestazioni fornite dal 01 ottobre 2014 alla data di stipula della Convenzione medesima.

L' eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e deliberato dall' ASUR sulla base di apposita richiesta del CONI, da formularsi per iscritto almeno, 60 giorni prima della succitata scadenza.

E' escluso il rinnovo tacito della Convenzione.

Art 7 – Modifiche

La presente convenzione sostituisce ogni eventuale precedente patto, comunicazione e dichiarazione intervenuti fra le parti, in forma verbale o scritta, relativamente all' attività oggetto della convenzione medesima.

La presente convenzione potrà essere integrata, modificata od emendata previo accordo tra le parti, sulla base di apposita eventuale appendice contrattuale da deliberarsi a cura del Direttore Generale dell' ASUR.

Art. 8 – Recesso

Le parti concordano la facoltà di recesso dandone motivata comunicazione, anche via fax, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Restano salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

Art. 09 – Tutela dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto o conosciuti successivamente nella fase dell' adempimento contrattuale, saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. – Codice in materia di protezione di dati personali.

Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Part I – Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 10 - Foro Competente

Per le controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione della convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 11 – Oneri Fiscali

La presente convenzione viene redatta in n. 2 (due) originali, uno per ognuna delle parti contraenti.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d' uso, ai sensi dell' D.P.R. n. 131/86 e il relativo onere sarà a carico della parte richiedente la registrazione.

Il presente atto è esente dall' imposta di bollo ai sensi della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/72.

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona , li

Per il CONI
Il Presidente

Per ASUR
il Direttore Generale

.....

.....

Allegato A alla Convenzione

**ELENCO STRUTTURE SANITARIE PER PRELIEVI
SPERIMENTAZIONE PASSAPORTO EMATOCHIMICO**

- ✓ Centro Prelievi Laboratorio Analisi Ospedale di Urbino
- ✓ Centro prelievi pubblico c/o Laboratorio Analisi dell'Ospedale Santa Croce di Fano
- ✓ Centro Prelievi Laboratorio Analisi Ospedale di Macerata
- ✓ Presidio Ospedaliero Tolentino
- ✓ Centro Prelievi Laboratorio Analisi Ospedale di Fermo
- ✓ Centro Prelievi Laboratorio Analisi Ospedale di Ascoli Piceno